

## ABI È ACCORDO PER IL CREDITO 2019

### Publicato il secondo *Addendum* per le imprese di maggiori dimensioni

Con un primo *Addendum* all'Accordo per il Credito 2019 dello scorso 6 marzo 2020 è stata estesa l'applicazione della misura %imprese in ripresa 2.0+ (consistente nella sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti o nell'allungamento della scadenza degli stessi) ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 in favore delle pmi *in bonis*. Le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto lo scorso 22 maggio 2020 un secondo *Addendum*, al fine di estendere l'applicazione della misura %imprese in Ripresa 2.0+ anche ai finanziamenti erogati a favore delle imprese di maggiori dimensioni. Il termine ultimo per richiedere l'applicazione della misura a favore delle grandi imprese è fissato al 30 giugno 2020 (data che potrà essere prorogata). Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie. In particolare, gli istituti aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19. Tale previsione si estende anche alle operazioni di sospensione realizzate in favore delle pmi ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti è disponibile al [link](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf) [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf).

(Associazione Bancaria Italiana, circolare n. 1008, 25/05/2020)

## IMU

### Definite le modalità di versamento dell'Imposta per l'anno 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell'Immu (provvedimento n. 214429 del 26/05/2020) e istituito il codice tributo per l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (di cui all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019). Per esigenze di semplificazione, i versamenti dell'Immu tramite il modello F24 devono essere effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n.35/2012 e n.33/2013. È inoltre istituito il codice tributo 3939 denominato %IMU . imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita . COMUNE+. Nel caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29, 29/05/2020)

## FATTURA ELETTRONICA

### Invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione periodica

L'articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che:

- la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di trasmissione del file allo Sdl) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un giorno festivo.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129, 14/05/2020)

## INPS È INDENNITÀ COVID-19

### Chiarimenti in merito alla gestione delle domande per l'Indennità di marzo

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'istruttoria delle domande per l'indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. 18/2020. In particolare, è stato chiarito che gli esiti provvisori con cui viene comunicato il mancato accoglimento dell'istanza prevede un termine di 20 giorni dal 1° giugno 2020 per consentire all'interessato l'eventuale supplemento di istruttoria. Nell'Allegato 1 al messaggio n. 2263, viene chiarito che sono escluse dalla percezione dell'indennità tutte le figure che, seppure obbligate alla contribuzione alla Gestione Separata, non vengono richiamate dalla norma, quali ad esempio gli amministratori che percepiscono compenso in busta paga con contribuzione alla Gestione Separata Inps.

(Inps, messaggio n. 2263, 01/06/2020)

## INPS È INDENNITÀ COVID-19

### Proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito istituite e nuovi beneficiari

L'Inps ha pubblicato due circolari che forniscono:

- la n. 66 le istruzioni amministrative in materia di proroga, per il mese di aprile 2020, delle indennità di sostegno al reddito ai beneficiari di marzo (previste dal D.L. 18/2020) e identifica le nuove categorie di beneficiari per aprile (previste dal D.L. 34/2020);
- la n. 67 le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio (introdotte per il mese di marzo dal D.L. 10/2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio 2020 dal D.L. 34/2020).

(Inps, circolari n. 66-67, 29/05/2020)

## AGENZIA DOGANE

### Chiarimenti sulle misure riguardanti le Accise introdotte dal Decreto Rilancio

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una circolare riepilogativa delle novità introdotte dal D.L. 34/2020. In relazione al settore del gas naturale e dell'energia elettrica, viene commentata la riduzione delle rate di acconto di accisa, relative ai mesi da maggio a settembre dell'anno in corso. Nella circolare, inoltre, è ricordata anche la disposizione che differisce alcuni nuovi adempimenti, quali il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione del provvedimento con cui l'Agenzia dovrà stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettori dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale. Vengono, infine, ricordate anche le modifiche apportate all'articolo 3, comma 4-bis, D.Lgs. 504/1995, in merito alla possibilità di rateizzare il debito di accisa.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 8, 22/05/2020)

## VENDITE A DISTANZA

### Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 che ha introdotto l'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)